

Prot. n. 389/

Catanzaro, lì 21/06/2021

Spett.le REGIONE CALABRIA  
Cittadella Regionale  
Località "Germaneto" 88100 Catanzaro

c.a. Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità.  
Ing. Domenica Catalfamo  
[domenica.catalfamo@regione.calabria.it](mailto:domenica.catalfamo@regione.calabria.it)

c.a. Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità  
Dirigente Generale Reggente  
Ing. Domenico Maria Pallaria  
[dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it)

c.a. Settore Lavori Pubblici-Politiche edilizia abitativa  
Dirigente di settore  
Ing. Francesco Tarsia  
[edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it](mailto:edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it)

c.a. Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e  
supporto tecnico - Area Centrale (Sede CZ)  
Dirigente di settore  
Ing. Bruno Cundari  
[vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it](mailto:vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it)

Oggetto: **SISMA BONUS – RICHIESTA CHIARIMENTI.**

Interpretazione del **punto 3.2 "Metodo semplificato"** dell'Allegato A "linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" del D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal D. M. n. 65 del 7 marzo 2017, dal D. M. n. 24 del 9 gennaio 2020 e dal D.M. n. 329 del 6 agosto 2020

---

PREMESSO:

- Che il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%,



1

cosiddetto superbonus. Detrazioni fiscali che riguardano due macro categorie di intervento edilizio: la riqualificazione energetica (Ecobonus 110%); la riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%).

- Che il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal D. M. n. 65 del 7 marzo 2017, dal D. M. n. 24 del 9 gennaio 2020 e dal D.M. n. 329 del 6 agosto 2020, regola l'applicazione degli interventi migliorativi su strutture in muratura ed in c.a. ai fini dell'ottenimento degli sgravi fiscali relativi al "SismaBonus" e consente per l'attribuzione della classe di rischio sismico di seguire alternativamente due metodi: il metodo convenzionale ed il metodo semplificato.

Il metodo convenzionale non presenta dubbi interpretativi ai fini dell'applicazione del percorso normativo nelle NTC18. Tuttavia esso, se pur chiaro, risulta alquanto laborioso, difficilmente perseguibile in casi di edifici complessi con abitazioni utilizzate abitualmente e non soggette a ristrutturazione nel loro complesso; tant'è che il legislatore, per agevolare la diffusione della prevenzione del rischio sismico e l'applicazione del DM 58/17 e s.m.i., ha inteso dotare lo strumento normativo anche di un **metodo "semplificato"**.

Pertanto, è chiara la volontà del legislatore di dare uno strumento che svincola il progettista da indagini strutturali logisticamente complesse e costose e poi da interventi edili invasivi all'interno delle abitazioni, che precludono la stessa applicazione del SismaBonus, rendendo nullo, nella maggior parte dei casi, l'attuazione dello strumento preventivo incentivato.

Questa complessità trova la sua massima espressione negli edifici in cemento armato, i quali, per loro stessa costituzione e realizzazione, sono quelli che presentano le condizioni più sfavorevoli in quanto sede di "abitazioni multiple" ossia condomini.

Il punto 3.2 dell'allegato A del suddetto D.M. recita:

***Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto per le strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:***

- ***confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;***
- ***opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;***
- ***eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.***

Questa possibilità "semplificata" si sta rilevando spesso come unica strada percorribile, in quanto evita le indagini invasive sulla struttura ed, in pratica, elimina gli interventi interni alle abitazioni che sono un ostacolo praticamente insormontabile nella maggioranza dei casi.

Tale linea valutativa, per com'è presentata e scritta nel D.M., potrebbe dare, in prima analisi, una non univoca interpretazione all'interno delle NTC2018. In particolar modo, lascerebbe la sua interpretazione applicativa al soggetto valutatore nell'ambito dell'autorizzazione/deposito sismico.

Purtroppo, nella gestione della pratica che porta la committenza sulla strada di perseguire il proprio obbiettivo di riduzione del rischio sismico, ai fini di ottenere un incentivo monetario, non è ammissibile per vari motivi un'interpretazione soggettiva (quindi non univoca) a





posteriori dell'iter progettuale (si attivano mutui, imprese ed enti quali le Esco, Amministratori di condominio, ecc...).

**Pertanto, a nostro parere, se contestualizzassimo la semplificazione adottata nella valutazione della classe sismica dell'edificio nell'ottica delle NTC2018, la sola strada percorribile per restare su un'ottica di "semplificazione" è l'inquadramento dell'iter progettuale all'interno del punto 8.4.1. delle NTC 2018 ossia "intervento locale".**

Difatti il punto 8.4.1 delle NTC 2018 nel suo secondo comma recita:

*"migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiate;"*

Quindi, riteniamo che l'inquadramento del solo salto di classe in ottica semplificativa (punto 3.2 dell'allegato A) del sismabonus debba avvenire con una norma semplificativa di applicazione. Tuttavia, al fine di evitare disguidi burocratici con vedute non similari da parte degli organi autorizzativi, sarebbe opportuno un parere di corrispondenza di vedute fra quello da noi valutato e quello di altre possibili interpretazioni.

Tutto questo perché il percorso progettuale medio è sviluppato in sinergie di pluricompetenze e di impegno di spesa non limitato, quindi, un'interpretazione "diversa" posta nella fase finale dell'iter progettuale/realizzativo porterebbe a conseguenze molto pesanti sia per il progettista e sia per l'impresa realizzatrice, nonché per gli enti preponenti.

- Che l'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro con nota prot. n.30 del 20 gennaio 2020 aveva già trasmesso alla Regione Calabria una richiesta di chiarimento in merito, **senza avere ad oggi alcun riscontro.**
- Che, per come comunicato dal Consiglio Nazionale Ingegneri con la Circolare CNI n. 724/XIX Sess./2021 avente ad oggetto "Superbonus 110% – Aggiornamento lavori della Commissione di Monitoraggio – Risposte ai quesiti – Aggiornamento", la Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate ha proseguito il proprio lavoro, arrivando a licenziare il terzo documento contenente risposte a quesiti espressamente avanzati dal CNI e dall'ANCE.

Si tratta di un documento particolarmente importante, e particolarmente atteso dai professionisti operanti nel settore della sicurezza strutturale delle costruzioni, finalizzato ad inquadrare le opportunità dell'Art. 119 del DL 34/2020 in tema di Sismabonus, nel più ampio richiamo che il Decreto fa a Leggi quadro quali il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) di cui al DPR 917/1986, eliminando dubbi ed incertezze applicative ed introducendo importanti e concrete semplificazioni.

**In particolare, il primo quesito di detto documento è stato finalizzato espressamente a chiarire che gli "interventi di riparazione o locali", quali quelli definiti ai p.ti 8.4 e 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, sono certamente inclusi nel perimetro degli "...interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica...", richiamati alla lettera "i" del DPR 917/1986.**

Con questa risposta la Commissione, confermando l'ammissibilità al beneficio fiscale degli interventi locali, oltre ad incentivare e sviluppare gli interventi strutturali in sinergia con quelli di efficientamento energetico, rafforza quella scelta culturale che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva sostenuto in fase di redazione delle Norme Tecniche (2018) e della relativa



Circolare esplicativa (2019) legata alla grande importanza che questa tipologia di interventi ha nella riduzione del rischio, anche sismico, delle costruzioni.

Del resto la Commissione ha precisato che anche il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l'opzione "**nessun salto di classe**" alle altre due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l'orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella "riduzione del rischio" senza traguardi prestazionali obbligatori.

In particolare, le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018), specificano al par. 8.4.1 che "Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: – ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; – migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; – impedire meccanismi di collasso locale; – modificare un elemento o una porzione limitata della struttura".

Pertanto, in definitiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Commissione ha ritenuto ammissibili ai benefici fiscali del "Supersisma bonus 110%" lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:

**interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali**, quali, ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, **il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento**, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

- Che il REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2021 "PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA", approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 22 dicembre 2020 e pubblicato sul Burc n. 5 del 15 Gennaio 2021, distingue nettamente tra le procedure da seguire per gli interventi classificati rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, riportati nell'elenco A dell'Allegato 3, e quelle per gli interventi classificati di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, riportati nell'elenco B dell'Allegato 3.

In particolare, rientrano tra gli interventi rilevanti (Elenco A dell'Allegato 3) quelli di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di  $a_g$  compresi fra 0,20 g e 0,25 g), mentre rientrano tra gli interventi di minore rilevanza (Elenco B dell'Allegato 3) gli interventi locali e riparazioni, ai sensi delle NTC vigenti, su costruzioni esistenti comprese quelle di cui al punto 3 dell'elenco A.

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene che gli interventi previsti nel punto 3.2 dell'allegato A del D.M. 28/02/2017 n. 58, che così recita:





*Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto per le strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:*

- *confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;*
- *opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;*
- *eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate,*

**possano ritenersi rientrare**, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, tra gli **"interventi di riparazione o locali"**, di cui ai p.ti 8.4 e 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018.

A tal fine sarebbe auspicabile una nota in merito a tale interpretazione che, ove non fosse in linea con quanto sopra descritto, desse una certezza valutativa dell'interpretazione del "modello semplificato" all'interno delle NTC 2018 per le strutture in c.a. e magari anche per le strutture in muratura, negli interventi che danno il salto di classe per come descritti nello stesso allegato "A".

**Riteniamo che tale nota, visto che ormai i tempi dell'applicazione delle agevolazioni fiscali sono delineati, sia di estrema urgenza.**

Cordiali saluti.



Il Presidente

Dott. Ing. Gerlando Cuffaro

